

SCHEMA DI LETTURA N. 123

TITOLO:	Atto comunitario n. 49: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese.
NUMERO ATTO	COM(2014) 472
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	15/07/2014
ASSEGNATO IL	05/11/2014
COMM.NE DI MERITO	9 ^a
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 10 ^a e 14 ^a
OGGETTO	La comunicazione intende incoraggiare gli operatori della filiera alimentare europea ad aderire a regimi volontari al fine di promuovere le migliori pratiche e di ridurre le pratiche commerciali sleali.

ANNOTAZIONI:

Affrontando il tema delle pratiche commerciali sleali¹ la comunicazione in oggetto non prevede un'azione normativa a livello UE né prescrive un'unica soluzione, ma intende incoraggiare le parti interessate e gli Stati membri a combattere tali pratiche in maniera "opportuna e proporzionata", tenendo conto delle circostanze nazionali e delle migliori pratiche. La Commissione propone quindi una combinazione di quadri volontari e regolamentari.

La Commissione evidenzia che il buon funzionamento e l'efficienza della filiera alimentare in tutta l'UE possono dare un significativo contributo al mercato unico, e che la filiera alimentare consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande per il consumo dei singoli o delle famiglie, assorbendo il 14% del bilancio medio delle famiglie europee². La Commissione ritiene che il mercato unico abbia apportato importanti benefici agli operatori: gli scambi transfrontalieri fra gli Stati membri dell'UE rappresentano attualmente circa il 20% della produzione di generi alimentari e di bevande nell'UE, e almeno il 70% del totale delle esportazioni di prodotti agroalimentari degli Stati membri è destinato ad altri Stati membri³. Osserva tuttavia che negli ultimi decenni alcuni sviluppi, come la concentrazione e

¹ La definizione fornita, in termini generali, di "pratiche commerciali sleali" è quella di "pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale all'altro partner".

² Fonte: indagine Eurostat sui bilanci delle famiglie.

³ Secondo la relazione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, dicembre 2012.

l'integrazione verticale crescenti dei partecipanti al mercato in tutta l'UE, hanno determinato cambiamenti strutturali nella filiera alimentare, contribuendo a creare una situazione caratterizzata da livelli molto diversi di potere contrattuale e da squilibri economici nei rapporti commerciali individuali fra gli operatori. Benché le differenze di potere contrattuale siano comuni e legittime nei rapporti commerciali, il loro abuso può portare a pratiche commerciali sleali.

1. Precedenti interventi delle istituzioni europee

Nel gennaio 2012 il **Parlamento europeo** ha adottato una risoluzione che ha messo in evidenza la dimensione europea degli squilibri nella filiera alimentare che possono dar luogo a pratiche sleali, individuando un elenco di pratiche commerciali sleali specifiche per le quali ha quindi richiesto una regolamentazione, una vigilanza e sanzioni specifiche.

Nel gennaio 2013 la Commissione ha approfondito la questione pubblicando un **Libro verde sulle pratiche commerciali sleali**⁴ dove sono individuate le principali categorie di pratiche commerciali sleali, così descritte:

- l'abuso retroattivo da parte del partner commerciale di condizioni contrattuali non precise, ambigue o incomplete;
- il trasferimento eccessivo e imprevedibile da parte del partner di costi o rischi sulla controparte;
- l'uso da parte del partner commerciale di informazioni riservate;
- la cessazione o l'interruzione non giustificate del rapporto commerciale.

Nel Libro verde sono state indicate come prassi problematiche anche le restrizioni territoriali dell'offerta (restrizioni imposte a volte da fornitori multinazionali ai dettaglianti, che impediscono a questi ultimi di rifornirsi di merci identiche all'estero o da una sede centrale)

2. Contenuto della Comunicazione COM(2014) 472

La Comunicazione suggerisce alcuni interventi in grado di agevolare l'introduzione di un efficace quadro europeo contro le pratiche commerciali sleali, ovvero:

- 1) l'adozione generalizzata da parte del mercato della *Supply Chain Initiative* (l'iniziativa della catena di fornitura), sviluppata nell'ambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare. Il forum è stato istituito dalla Commissione nel 2010 ed è composto dalle autorità nazionali e dalle principali parti interessate che rappresentano a livello dell'UE le imprese fornitrici e i dettaglianti nel settore alimentare. Nel novembre 2011 tutti i partecipanti al gruppo di lavoro sulle pratiche commerciali sleali istituito dal Forum hanno concordato un insieme di principi di buone pratiche nei rapporti verticali nella filiera alimentare: prevedibilità delle modifiche delle condizioni contrattuali, responsabilità per il proprio rischio imprenditoriale e motivazione delle richieste e degli oneri. In un secondo tempo, nel settembre 2013 è stato istituito il quadro volontario per l'attuazione dei principi di buone pratiche nella filiera (ossia la *Supply Chain Initiative*). Tale iniziativa registra attualmente un buon livello di adesione fra le imprese manifatturiere, le imprese operanti nel commercio all'ingrosso e nel commercio al dettaglio, nonché fra alcune PMI⁵;

⁴ Libro verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013) 37).

⁵ L'iniziativa vincola solo le imprese che decidono di aderirvi e non tutti i soggetti interessati hanno aderito, in particolare gli agricoltori e le imprese del settore delle carni. Alcuni di essi partecipano tuttavia a livello nazionale.

- 2) la normazione al livello unionale dei principi per le buone prassi. Gli Stati membri che hanno già disciplinato le pratiche commerciali sleali a livello nazionale hanno seguito approcci diversi, nonché definizioni diverse di pratiche sleali. Al contrario, alcuni Stati membri non hanno adottato alcuna azione specifica. Al fine di disciplinare efficacemente le pratiche commerciali sleali in tutta l'Unione, in particolare a livello transfrontaliero, la Commissione ritiene utile un'interpretazione comune delle norme in materia di pratiche commerciali sleali. Ricorda in proposito che la *Supply Chain Initiative*, pur non prevedendo una definizione precisa di pratiche commerciali sleali, propone tuttavia un elenco di principi di buone pratiche⁶, oltre a dare esempi di pratiche corrette e di pratiche sleali. Tali principi sono i seguenti: accordi scritti, prevedibilità, rispetto, informazione, riservatezza, responsabilità per i rischi, richiesta motivata;
- 3) assicurare a livello nazionale un controllo efficace del rispetto delle norme. La Commissione osserva che, se la parte più debole nel rapporto commerciale è economicamente dipendente dalla controparte commerciale più forte, esiterà forse a denunciare le pratiche commerciali sleali ricorrendo al giudice o a meccanismi volontari di risoluzione delle controversie⁷. Potrebbero inoltre verificarsi situazioni di dipendenza economica. Al fine di assicurare la presenza di un fattore di dissuasione credibile contro l'uso di pratiche commerciali sleali, la Commissione propone pertanto di rafforzare considerevolmente le norme contro tali pratiche offrendo alla parte più debole la possibilità di ricorrere a un'autorità o a un organismo indipendenti dotati di poteri di controllo e in grado di proteggere la riservatezza del denunciante.

Per quanto concerne i **potenziali benefici** dell'eliminazione o almeno della riduzione delle pratiche commerciali sleali, la Commissione sottolinea che questi possono essere notevoli, in particolare per le PMI e le microimprese. Evidenzia quindi che: le pratiche commerciali sleali hanno spesso un impatto finanziario negativo diretto sulle imprese che ne sono vittime; comportamenti imprevedibili dei partner commerciali che abusano del loro maggiore potere contrattuale potrebbero comportare perdite di efficienza economica dovute all'imprevedibilità e all'aumento dei costi di transazione legati al rischio di cambiamenti unilaterali e impreveduti delle condizioni commerciali; i meccanismi suggeriti potrebbero attenuare l'impatto delle pratiche commerciali sleali sulle parti più deboli nei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo. La Commissione ritiene più complesso valutare il complessivo impatto benefico per il mercato nel suo insieme o per i consumatori (in termini di prezzi al consumo), pur sottolineando che ci si può attendere benefici nei casi in cui le pratiche commerciali sleali possono avere effetti negativi sulla qualità, disponibilità e scelta dei prodotti.

In termini di **impatto sui costi**, non vi sarebbero costi aggiuntivi per le imprese che già aderiscono o che hanno in programma di aderire alla *Supply Chain Initiative* o ad analoghe iniziative nazionali. Per gli Stati membri, i costi del controllo del rispetto delle norme varierebbero in funzione dell'esistenza di un meccanismo già utilizzato a tali fini o della necessità di porre in atto nuovi strumenti procedurali od organizzativi.

La Commissione ha intenzione di monitorare e valutare i progressi compiuti analizzando:

- l'impatto concreto della *Supply Chain Initiative* e delle sue piattaforme nazionali;
- i meccanismi di controllo del rispetto delle norme istituiti dagli Stati membri per accrescere la fiducia di tutte le parti nel corretto funzionamento di una filiera alimentare sostenibile.

Presenterà quindi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio alla fine del 2015.

⁶ Tali principi sono stati concordati da tutte le pertinenti associazioni di categoria nel quadro del Forum ad alto livello.

⁷ Un'indagine condotta nell'agosto 2013 dall'autorità italiana garante della concorrenza ha rivelato che il 57% dei produttori accetta spesso o sempre modifiche retroattive unilaterali per timore di ritorsioni commerciali nel caso in cui rifiuti di apportare le modifiche.

Si segnala che l'esame dell'atto in oggetto è stato completato dalla Camera dei deputati ceca, da entrambe le Camere del Parlamento tedesco⁸, dal *Sejm* polacco. E' stato inoltre avviato dal Parlamento polacco e dalla *House of Commons*.

17 novembre 2014

A cura di Viviana Di Felice

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

⁸ In particolare, ai fini del dialogo politico, il *Bundesrat* tedesco: ha espresso il suo apprezzamento per la *Supply Chain Initiative* e per altre iniziative di tipo volontario; ritiene che la definizione di "pratiche commerciali sleali" sia vaga e vada pertanto approfondita; considera appropriati, benché da sviluppare, gli attuali strumenti di diritto civile e della concorrenza.